



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Protocollo n.12307

Roncade, 28 ottobre 2021

Ai Docenti

Al Personale ATA

Alla DSGA

Ai Genitori

Alla Presidente del Consiglio d'Istituto

Al Sito web d'Istituto

**DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI
DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2006-2009 ad oggi vigente nel comparto scuola;

CONSIDERATO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA e sulle misure organizzative di seguito riportate:

1. Durante lo svolgimento dell'attività didattica
2. Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula
3. Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni
4. Riguardo al servizio scuolabus
5. Riguardo ai collaboratori scolastici
6. Durante i cambi di turno tra i docenti
7. Durante l'intervallo-ricreazione
8. Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori
9. Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe
10. Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"

11. Durante le visite guidate/viaggi d'istruzione
12. Durante il periodo di mensa e di dopo-mensa
13. Entrate posticipate
14. Uscite anticipate
15. Uso delle attrezzature
16. Disposizioni finali

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

La vigilanza sugli allievi fa parte degli obblighi di servizio dei docenti.

A tal proposito l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 dispone che "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**".

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico a vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio delle attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico, ove previsto, che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

Scuola dell'infanzia: gli alunni possono entrare a scuola entro i primi 60 minuti dall'inizio dell'orario di lezione, che è alle 8:00.

La Dirigenza, al fine di favorire un graduale inserimento dei nuovi iscritti, annualmente, predispone un orario di frequenza differenziata per le prime quattro settimane; tale orario potrà essere adeguato alle esigenze del singolo bambino e concordato con le insegnanti che, a loro volta, ne daranno comunicazione alla D.S.

Dopo nr. 5 ritardi, le docenti faranno comunicazione al Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti. I genitori o i loro delegati accompagneranno i bambini nelle aule, dove troveranno le insegnanti di turno.

Scuola primaria: gli alunni dovranno rispettare l'orario d'ingresso, ore 8:00 per Monastier, ore 8.30 per Roncade-Biancade-san Cipriano Musestre.

Si fa presente ai docenti che in caso di ritardo gli alunni saranno ammessi in classe; il ritardo sarà annotato sul registro di classe, con specifica dell'orario effettivo di ingresso nell'aula e obbligo di giustificazione.

Dopo nr. 5 ritardi, i docenti faranno comunicazione al Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti.

Pedibus: gli alunni che arrivano a scuola con il pedibus attendono in cortile il suono della prima campanella con i relativi accompagnatori; in caso di maltempo possono accedere nel cortile della scuola sorvegliati sempre dagli accompagnatori. Al suono della prima campanella gli alunni vengono consegnati ai docenti della prima ora.

Pulmini: gli alunni che arrivano con il pulmino scolastico accedono all'atrio della scuola e sono sorvegliati dal collaboratore scolastico in servizio. Al suono della prima campanella gli alunni vengono consegnati ai docenti della prima ora.

Pre-scuola: gli alunni che frequentano il pre-scuola sono accolti negli spazi predisposti e la vigilanza è a carico degli operatori esterni. Al suono della prima campanella gli alunni vengono consegnati ai docenti della prima ora.

Scuola Secondaria di Roncade: gli alunni saranno accompagnati dai genitori o dai loro delegati sino ai cancelli dove attenderanno fino al suono della prima campanella, momento in cui gli alunni entreranno da soli e si recheranno davanti ai rispettivi ingressi dove troveranno il docente della prima ora. Gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto comunale sono vigilati nella fase di discesa dallo scuolabus, nel tragitto scuolabus-cancello d'ingresso e nel periodo di attesa del suono della prima campanella dal personale comunale presente in loco. Al suono della campanella gli alunni raggiungeranno i rispettivi ingressi dove troveranno il docente della prima ora. Il genitore dovrà informare la scuola della propria volontà di avvalersi del servizio di trasporto comunale, sollevando l'istituzione scolastica medesima da ogni responsabilità non ricadente nella propria sfera di competenza per come disciplinato nella presente direttiva e recepito dal Regolamento d' Istituto. In ogni caso, durante il tragitto scuolabus – cancello del plesso – ingresso della scuola, comportamenti scorretti degli alunni che possano costituire pericolo per sé o per altri, saranno tempestivamente segnalati in direzione per gli adempimenti di competenza della dirigenza.

Si ribadisce che in ogni caso la scuola non possiede risorse professionali per poter disporre la vigilanza sugli alunni prima dei 5 minuti antecedenti l'orario di inizio delle lezioni e che, in detto lasso di tempo, solo agli alunni che fruiscono del servizio di trasporto comunale è assicurata la vigilanza da parte del personale comunale.

In caso di maltempo tutti gli alunni entreranno dall'atrio principale, dove saranno accolti dai rispettivi docenti e si recheranno ordinatamente in classe.

Scuola Secondaria di Monastier: gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto comunale sono vigilati nella fase di discesa dallo scuolabus, nel tragitto scuolabus-cancello d'ingresso e nel periodo di attesa del suono della prima campanella dal personale comunale presente in loco. Tutti gli altri alunni sono autorizzati ad entrare in cortile solo cinque minuti prima del suono della prima campanella.

Si ribadisce che in ogni caso la scuola non possiede risorse professionali per poter disporre la vigilanza sugli alunni prima dei 5 minuti antecedenti il suono della prima campanella, pertanto si raccomanda ai genitori di far arrivare gli alunni ad un orario congruo.

In caso di maltempo, la procedura rimane invariata.

In ogni caso è fatto divieto assoluto ai genitori e al personale esterno di entrare nelle classi per conferire con gli insegnanti, né per evidenti motivi di sicurezza riguardanti gli alunni di entrare con le proprie auto nel cortile di pertinenza della scuola e nelle aree di sosta, anche per sosta breve.

3) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Scuola dell'infanzia:

Gli alunni possono uscire dalla scuola non prima degli ultimi 30 minuti dall'orario di fine delle lezioni, dalle ore 15:30 alle ore 16:00; essi devono essere affidati ai genitori o, purché ne sia data comunicazione ai docenti, a delegati, autorizzati tramite compilazione di apposito modulo di

autorizzazione da consegnare in segreteria e da tenere in copia da parte dei docenti; ogni deroga a tale limite deve essere valutata e autorizzata dal Dirigente Scolastico.

I bambini che non usufruiscono della mensa scolastica hanno diritto a una pausa dalle attività didattiche di 90 minuti e devono essere prelevati 30 minuti prima dell'orario del pranzo su richiesta dei genitori tra le ore 11:30 e le ore 11:45.

Gli eventuali rientri dovranno avvenire alle ore 13:00.

Scuola Primaria e Secondaria: al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che ogni insegnante accompagni la classe fino al cancello d'uscita. L'insegnante di sostegno vigilerà e consegnerà al conducente dello scuolabus gli alunni con disabilità che usufruiscono del servizio, oppure li accompagnerà al cancello, se prelevati dai genitori. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino al cancello.

In particolare: All'uscita gli alunni devono essere prelevati nei pressi del cancello (ove sono accompagnati disposti in fila dai docenti dell'ultima ora secondo l'ordine di uscita delle classi ove previsto) dai genitori o dai loro delegati, ovvero, in caso di fruizione del trasporto comunale, essere accompagnati alla fermata dello scuolabus dal personale docente. I genitori degli alunni, impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli, compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto e presso la segreteria scolastica. L'insegnante o il collaboratore scolastico verificherà l'identità del delegato al ritiro attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, anche mediante la corrispondenza con la carta d'identità, qualora necessario. Gli alunni della Scuola Secondaria, i quali genitori hanno autorizzato l'uscita autonoma, dopo essere stati accompagnati dal docente fino al cancello d'uscita, non necessitano di alcun genitore o delegato per il loro ritiro.

Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è obbligato in tal caso a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata.

Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni. Nel caso di occasionale ritardo degli scuolabus comunali, i collaboratori assicureranno la vigilanza sugli alunni nei locali e negli spazi della scuola, fino all'arrivo degli stessi.

4) SERVIZIO SCUOLABUS

Relativamente a tale servizio, gestito dal Comune, si ribadisce che il personale alla guida e/o addetto alla sorveglianza in servizio sullo scuolabus avrà cura di:

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e consegnarli al collaboratore scolastico di turno all'ingresso della scuola (per le scuole dell'Infanzia).

Sono da evitare “zone grigie” nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa;

I collaboratori avranno cura di verificare che sia rispettato il divieto di ingresso di altri mezzi di trasporto nelle aree di pertinenza dell'istituzione scolastica. Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

I collaboratori scolastici verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi negli stalli di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In particolare, sia la discesa sia la salita dovranno avvenire, qualora presenti, in idonee aree di sosta contigue agli ingressi scolastici.

Nel caso in cui si ravvisino al riguardo situazioni potenzialmente pericolose, i collaboratori avviseranno prontamente la Dirigente scolastica.

5) COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA.

In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

I sigg. collaboratori scolastici, limitatamente al plesso della scuola Secondaria di I grado di Roncade, sede degli uffici amministrativi ed interessato ai giorni di ricevimento del Dirigente Scolastico, vigileranno a che l'utenza attenda il proprio turno nell'atrio d'ingresso. È vietato far sostare nei corridoi.

6) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima del proprio orario di servizio.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al referente di sede.

Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva.

Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

Nella scuola intesa come comunità educante docenti e collaboratori hanno titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica. Nel caso di suddivisioni (solo in situazioni di estrema necessità) di alunni in altre classi, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro delle assenze e li coinvolgerà nella lezione.

7) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La ricreazione si effettua negli atrii interni o nei corridoi in caso di maltempo e di norma nel giardino della scuola e dura non più di quindici minuti; sarà effettuata secondo i tempi stabiliti in ciascun plesso.

In via generale i docenti compresenti nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità; i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni.

Nello specifico, durante la ricreazione sarà il docente incaricato secondo i turni predisposti a sorvegliare gli alunni fino al suono della campanella.

Durante l'intervallo l'assistenza e la sorveglianza spettano, come già detto, al docente incaricato, il quale docente ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nell'eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza.

In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.

Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di altri alunni. Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. correre, spingersi, salire e scendere le scale, ecc.); gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

8) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori/palestra il docente accompagnerà gli studenti ed effettuerà la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

9) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Durante il tragitto la vigilanza degli stessi alunni è di competenza del docente in servizio in quella classe. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, è vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. **Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).** L'accesso ai bagni non è consentito alla prima, terza e quinta ora per la Secondaria.

Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

10) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall’ addetto all’assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, dal collaboratore scolastico in servizio.

11) VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, per la scuola primaria e secondaria e per la scuola dell’infanzia uno ogni sette alunni. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili.

12) VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, coadiuvati, nell’assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL.

Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti. Gli alunni usufruiscono dei servizi igienici prima del servizio-mensa per lavarsi le mani, secondo il turno della propria classe, accompagnati dai docenti.

Alla fine del pranzo, sotto la vigilanza del docente, gli alunni usciranno dalle aule, si recheranno nell’atrio, nei corridoi, nel cortile o in altri ambienti didattici, quali biblioteca o altre aule, dove, vigilati dai docenti, trascorreranno momenti ludico-ricreativi sino alla ripresa delle attività didattiche.

13) ENTRATE POSTICIPATE-RITARDI

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato (ritardo breve), e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico; il giorno successivo sono tenuti a presentare la giustificazione del ritardo firmata dai genitori nel diario-libretto.

In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto ad informare il Dirigente. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

L’insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.

I genitori che accompagnano gli alunni dopo il normale orario di inizio delle lezioni, per giustificati motivi, sono tenuti a fermarsi nell'atrio e a comunicare al collaboratore scolastico le motivazioni dell'ingresso posticipato, come scritto nel diario-libretto.

Il collaboratore scolastico provvederà ad accompagnare l'alunno in classe avvisando il docente delle motivazioni dell'ingresso posticipato che il docente annoterà sul registro di classe evidenziando l'orario di entrata dell'alunno. Il docente di classe controllerà sul diario-libretto la comunicazione, apponendo la propria firma.

In nessun caso è consentito l'ingresso del genitore nei locali scolastici o nell'aula durante l'orario di lezione.

Dopo 5 ritardi brevi non giustificati dello stesso alunno il coordinatore di classe darà comunicazione al Dirigente scolastico, per gli opportuni provvedimenti.

14) USCITE ANTICIPATE

Nella Scuola Secondaria, nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività se non su autorizzazione del Dirigente Scolastico o del responsabile di plesso.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento imprevisto accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante mediante richiesta sul diario-libretto dell'alunno. Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare l'uscita anticipata nel registro elettronico, annotando l'orario di uscita e la motivazione sintetica.

Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro.

In caso di uscita anticipata il genitore o la persona da lui delegata al ritiro, attenderà nell'atrio del plesso scolastico che il collaboratore si rechi in classe per avvisare il docente della sua presenza.

In nessun caso è consentito l'ingresso del genitore nei locali dove si svolge attività didattica o nell'aula durante l'orario di lezione.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà gli estremi dell'autorizzazione all'uscita anticipata continuativa sul registro, allegandone copia.

15) USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.lgs. 626/94 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a: vigilare sull'incolumità

degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola; informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali; informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso dei laboratori utilizzati; vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute; verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili; controllare che gli studenti loro affidati usino il P .C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola. In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente, alla Dirigenza Scolastica.

16) DISPOSIZIONI FINALI

La presente direttiva si intende tacitamente rinnovata negli anni scolastici successivi a quello della sua emanazione con esplicito richiamo del Dirigente scolastico ai docenti nel corso del primo Collegio dei Docenti e al personale A.T.A. nel corso della prima riunione organizzativa.

La pubblicazione della presente Direttiva nell'Area Docenti del sito web equivale a notifica formale. In caso di revisione di una o più parti si procederà a nuova emissione e a nuova pubblicazione, previo avviso nelle sedi sopra richiamate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria

Vecchio

*Firmato digitalmente secondo il
CAD e normativa connessa*